



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 140 del 10-08-2018

Oggetto: RICHIESTA ANNULLAMENTO VINCOLO AD ACCESSORIO AGRICOLO FABBRICATO AL F.58 PART. 496 IN LOC. VALCHIUSA. AUTORIZZAZIONE.

Il giorno **dieci agosto duemiladiciotto**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CASTELLANI EDI	VICESINDACO	P
SAVI ALESSIA	ASSESSORE	P
BUSCHITTARI DAVID	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	A

presenti n. 3 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Vicesegretario Comunale **Palmieri Liliana**.

Il **Vicesindaco, CASTELLANI EDI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e territorio - SUE", arch. Patrizia Roganti:

PREMESSO che:

- è pervenuta, con nota del 10/07/2018 registrata al prot. n. 11.792 in pari data, la richiesta della sig.ra Branchesi Delia, in qualità di comproprietaria dell'immobile sito in c.da Valchiusa e contraddistinto in catasto al F. 58 con la part. 496 (ex foglio n. 58 partt. 125, 126 e 127), con delega della sig.ra Mariani Giuseppa nella qualità di comproprietaria, di annullamento del vincolo ad accessorio su di esso istituito al fine di procedere al recupero per usi abitativi, ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del vigente P.R.G.;
- agli atti di questo ufficio risulta che in data 19/05/1988 al sig. Branchesi Benedetto ed alla sig.ra Mariani Giuseppa, coniugi, è stata rilasciata la concessione edilizia n. 25/88 per ampliamento accessorio agricolo esistente sulla corte colonica individuata al foglio n. 58 con le partt. 126 e 127, a cui è seguito, previo rilascio di permesso in variante n. 215/88 del 01/12/1988, il rilascio del certificato di abitabilità prot. 4049/4, ritirato in data 09/06/1990;
- per il rilascio di tale concessione, con atto Rep. n. 22.082 del 09/05/1988 - Notaio Conti in Treia, i titolari hanno di fatto sottoposto a vincolo di destinazione urbanistica ad accessorio colonico l'intero immobile, in ossequio al dettato normativo delle allora vigenti n.t.a. del P.R.G.;
- agli atti di questo ufficio risulta, inoltre, che tale costruzione non è inserita nell'elenco degli edifici di valore storico documentario ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 13/1990, ed ha le caratteristiche della residenza colonica sebbene adibita a stalla, fienile, porcile e locali accessori in conseguenza della costruzione della nuova abitazione colonica avvenuta nell'anno 1972;

CONSIDERATO che la disciplina sui vincoli di destinazione per la zona agricola è oggi regolata dall'articolo 14 della L.R. 13/1990, che impone, per la realizzazione di nuove residenze coloniche in sostituzione della vecchia casa colonica, ovvero la costruzione di nuove strutture agricole o loro ampliamenti, la istituzione di un vincolo ad accessorio con obbligo del mantenimento decennale di tale destinazione, superato il quale tale vincolo decade per legge e gli edifici da esso gravati possono essere convertiti in destinazioni compatibili ammesse dal P.R.G., ovvero dalla stessa legge regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che, per quanto anzidetto, si ritiene estendere l'applicazione della sopravvenuta normativa di cui alla L. 13/1990 anche ai vincoli istituiti precedentemente l'entrata in vigore di tale fonte normativa con la conseguenza di liberalizzare da tale gravame anche gli edifici da essi interessati per ammettere il loro recupero funzionale in guisa delle destinazioni alternative ammesse dall'articolo 28 e seguenti delle n.t.a. del P.R.G.;

PRESO ATTO che la domanda in premessa è tendente proprio a favorire l'inoltro di successivo procedimento per il riutilizzo di tale edificio, quale testimonianza abitativa preesistente, mediante il suo recupero e valorizzazione, ponendosi strategicamente finalizzata al contenimento, ovvero azzeramento del consumo del suolo, quale risorsa non rinnovabile, riconosciuta Patrimonio dell'Umanità;

RITENUTO, quindi, in ordine alla singolarità e specialità di tale vincolo così come istituito, che non trova ordinaria validità temporale ai sensi della L. 13/1990 dover procedere alla dichiarazione della sua decadenza, visto anche il lungo periodo di mantenimento della destinazione accessoria di tale edificio (luglio 1983 - luglio 2018) di fatto non più utilizzabile a fini agricoli, da oltre un decennio, come documentato dalla

attuale ditta proprietaria con la relazione agronomica allegata alla domanda a firma del dott. Andrea Lucernoni;

RITENUTO, per quanto sopra, accogliere la richiesta dell'interessata accertando la decadenza del vincolo di destinazione urbanistica ad accessorio colonico istituito con atto unilaterale d'obbligo certificato con Rep. n. 22.082 del 09/05/1988 - Notaio Conti in Treia, sull'edificio censito in catasto al foglio n. 58 con le partt. 125, 126 e 127, oggi trasfuso nella part. 496 sub 2, 5 e 6 perché lo stesso, per intervenuti e mutati requisiti oggettivi, non è più funzionale all'attività agricola da parte della attuale ditta proprietaria;

RITENUTO, per le motivazioni espresse, atto dovuto concedere il nulla osta alla relativa formale cancellazione del vincolo di destinazione ad accessorio agricolo;

Premesso quanto sopra;

SI PROPONE

- di AUTORIZZARE il competente Responsabile del 4° Settore Urbanistica e Territorio a rilasciare, con propria determinazione, il nulla osta alla cancellazione del vincolo ad accessorio agricolo del fabbricato individuato al Foglio 58 con le partt. 125, 126 e 127, oggi trasfuso nella part. 496 sub 2, 5 e 6, ed a sottoscrivere l'atto notarile;
- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Funzionario Responsabile IV Settore
F.to arch. Patrizia Roganti"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio – Sportello Unico per l'Edilizia", arch. Patrizia Roganti;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio – SUE" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla

conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di AUTORIZZARE il competente Funzionario responsabile del 4° Settore Urbanistica e Territorio a rilasciare, con propria determinazione, il nulla osta alla cancellazione del vincolo ad accessorio agricolo del fabbricato individuato al Foglio 58 con le partt. 125, 126 e 127, oggi trasfuso nella part. 496 sub 2, 5 e 6 ed a sottoscrivere l'atto notarile.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza di motivi d'urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to CASTELLANI EDI

Il Vicesegretario Comunale
F.to Palmieri Liliana

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 09-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. ROGANTI PATRIZIA

CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, lì 10-08-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 29-08-2018 al 13-09-2018 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 14528 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, lì 29-08-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 29-08-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------